

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture.

CAPO I

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche.

ART. 1 - Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara delle funzioni, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

ART. 2 - Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori e opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione e manutenzione straordinaria previsti negli atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

L'incentivo per funzioni tecniche applicato agli importi dei lavori forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1.1 del presente regolamento.

ART. 3 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, forniture e servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi a base d'appalto, iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, della fornitura o del servizio, e dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

ART. 4 - Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP nonché dei collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, a esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 5 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto in caso di stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART. 6 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI	Ripartizione percentuale al personale assegnato
Attività programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività valutazione preventiva dei progetti	5%
Attività predisposizione, svolgimento e controllo procedura di gara	20%
Responsabile unico del procedimento	35%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e personale tecnico)	25%
Attività fase esecutiva del contratto e liquidazione della spesa	10%
	100%

CAPO II

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

ART. 7 – Formazione del gruppo di lavoro.

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura, il direttore amministrativo, prima dell'avvio dell'attività, individua con specifico provvedimento: i nominativi dei collaboratori incaricati di specifiche attività nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica; le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà procedere, previa motivazione, all'individuazione delle nuove figure.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno retribuite proporzionalmente alle attività svolte.

Art. 8 -Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare.

A tal fine il Direttore Amministrativo provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle.

Art. 9 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10- Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

Qualora durante le procedure per l'affidamento dei contratti si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Direttore Amministrativo che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art. 11 - Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche

competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

CAPO III

Modalità di liquidazione dell'incentivo

Art. 12 - Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore di Ragioneria previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.

Art. 13 - Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

La liquidazione dell'incentivo avviene a seguito dell'attestazione da parte del Direttore Amministrativo dello svolgimento effettivo delle attività, a prescindere dall'eventuale esito negativo della procedura di gara.

Art. 14 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 15 - Modalità di rendicontazione

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche attestanti le specifiche attività svolte dal personale coinvolto dovranno essere presentate al Direttore di Ragioneria per i successivi adempimenti relativi alla liquidazione del compenso, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo

Art. 16 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Informazione e confronto

L'ufficio competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Periodo transitorio

Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al primo semestre 2017 per evitare di incorrere in errori e al fine di testare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno.

Art. 20 - Ambito di applicazione delle discipline precedenti

Resta inteso che per le opere e lavori, servizi e forniture il cui bando o lettera d'invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 (19 aprile 2016), trovano applicazione i criteri e le modalità di liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento, con riferimento ai crediti dei dipendenti che hanno concretamente svolto le attività documentate e certificate dal Direttore Amministrativo.

Art. 21 - Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.